



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico

N. 16

Oggetto: Procedura abilitativa semplificata (PAS) per installazione di un aerogeneratore mini eolico di 60 Kw ad asse verticale con basso impatto ambientale e relative opere di connessione alla rete Enel, in agro di Ripabottoni fg. 18 p.la 260. Sospensione termini.

L'anno Duemilaquattordici, addì Ventiquattro del mese di Giugno, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto geom. Pasquale Di Monaco

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

del Comune di Ripabottoni.

Considerato che:

- La ditta Tamilia Angelo Michele, nato a Ripabottoni (CB) il 13/05/1956 e residente in Dormelletto (NO) alla via Cesare Battista n. 5, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha presentato la denuncia di Inizio Attività per l'installazione di un aerogeneratore mini eolico avente le seguenti caratteristiche principali:
 - localizzazione Colle Querceto cui fg. 18 particella 260 di proprietà della ditta:
 - Tamilia Angelo Michele, nato a Ripabottoni (CB) il 13/05/1956;
 - Tamilia Filomeno, nato a Ripabottoni (CB) il 26/12/1958;
 - altezza dell'aerogeneratore: **mt. 29;**
 - potenza nominale della turbina: **60 KW;**
 - punto di consegna dell'energia elettrica (Punto di connessione alla rete elettrica): **Cabina secondaria "Casale";**
 - data di presentazione al protocollo comunale: **05/06/2014 al n. 2970;**
 - la domanda è stata presentata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 03 Marzo 2011, n.28 e restante normativa nazionale e regionale vigente avente specifica rilevanza in materia;

- le norme innanzi richiamate prevedono:

D.Lgs. 29-12-2003, n.387 - art.12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative -

comma 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

comma 2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

comma 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

comma 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

DM 10/09/2010 punto 12 Linee guida - Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto

EOLICO

12.5. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):

i. installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008;

12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007 (Potenza Max 60KW).

D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 - Art. 6 - Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile In vigore dal 29 marzo 2011

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.

3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto.

10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.

11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 621 del 04/08/2011

8. Esenzione dal contributo di costruzione

8.1. Fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti norme, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c) del Dpr 380/2001, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia.

11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (Dia) e interventi di attività edilizia libera: principi generali

11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla Dia, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.

11.3. Nel caso di impianti soggetti a DIA, nella DIA sono ricomprese anche le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa sono allegati alla Dia (verifica gestore rete/preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente.

11.4. Il ricorso alla DIA ed alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003, in tema di autorizzazione unica.

11.7. Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 6, comma 2 lettere a) e d), del Dpr 380/2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:

a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;

b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2 (manutenzione ordinaria), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per "titolo abilitativo" si intende il permesso di costruire di cui all'art. 10 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto

EOLICO

12.5. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.7 e 11.8, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):

i. singoli generatori eolici installati sui tetti degli edifici esistenti, con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 115/2008.

12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:

a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla tabella A allegata al Dlgs 387/2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge 244/2007, ossia non superiore a 60 kW.

Criteria per la localizzazione degli impianti

16.1 Per la localizzazione degli impianti occorre rispettare i seguenti criteri:

- a) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto non inferiore a 2 Km misurata dal perimetro dei complessi monumentali, 1 Km dal perimetro dei parchi archeologici, 500 metri dal perimetro delle aree archeologiche, come definiti al comma 2 dell'articolo 101 del D.lgs n. 42/2004 per non snaturare le modalità di utilizzo tipiche di luoghi storici, cambiando in modo radicale il paesaggio circostante;
- b) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto non inferiore a 300 metri più 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore dai centri abitati come individuati dallo strumento urbanistico comunale vigente al fine di preservare le zone a ridosso dei centri stessi e comunque nel rispetto dei limiti indicati nel Dpcm del 14 novembre 1997 e s.m.i.;
- c) per i soli impianti eolici, la distanza dai fabbricati adibiti a civile abitazione al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica non può essere inferiore a 400 metri e deve rispettare i limiti di leggi vigenti in materia acustica, con la precisazione che i limiti per la "normale tollerabilità" di cui all'art. 844 del Codice Civile, per gli impianti eolici, sono quelli indicati dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, e posto che, comunque, il rispetto di tali limiti può essere conseguito anche mediante la realizzazione di opere di mitigazione direttamente sul ricettore, purché tali interventi siano interamente a carico del proponente, previo assenso del proprietario;
- d) al fine di evitare perturbazioni aerodinamiche dovute all'effetto scia, una fascia non inferiore a cinque diametri del rotore nella direzione dei venti dominanti dagli aerogeneratori di impianti eolici esistenti. È consentita deroga a detta distanza per gli ammodernamenti degli impianti eolici esistenti, anche se ricadenti su aree appartenenti a comuni limitrofi, proposti dalla stessa società o da società controllata;
- e) per i soli impianti eolici distanza non inferiore a 200 metri dalle autostrade, 150 metri dalle strade nazionali e provinciali, 20 metri dalle strade comunali, come definite dal "Nuovo codice della strada" di

cui al D.lgs 30.04.1992 n°285 e s.m.i.. Per gli impianti fotovoltaici distanza non inferiore a 20 metri dalle autostrade e 10 metri dalle strade sopra indicate. Limitatamente alle strade interpoderali e vicinali di proprietà del Comune, previo consenso del comune, è possibile derogare ai predetti limiti nel caso in cui le strade esistenti possano essere utilizzate come viabilità di servizio dell'impianto medesimo;

- f) fascia di rispetto di 3.000 metri lineari dalla costa verso l'interno della regione per gli impianti eolici; fascia di rispetto di 1.500 metri lineari dalla costa verso l'interno della regione per gli impianti fotovoltaici. Tali limiti sono giustificati dalla forte pressione antropica già esistente su tali fasce di territorio;
- g) per i soli impianti eolici, fascia di rispetto di 200 metri dalle sponde di fiumi e torrenti, nonché dalla linea di battigia di laghi e dighe artificiali e dal limite esterno delle zone umide, di importanza regionale, nazionale e comunitaria. Per gli impianti fotovoltaici si applicano i vincoli e le fasce di rispetto previste dall'art. 142 del D.lgs 22.01.2004, n° 42;
- h) per gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 200 kW la fascia di rispetto di cui alla precedente lett. f) è dimezzata; per gli impianti utilizzanti la fonte eolica le fasce di rispetto di cui alle lett. a), b), e) sono dimezzate a condizione che l'altezza al mozzo non superi i 30 metri;
- i) in applicazione di quanto previsto nel capitolo 17 delle Linee guida nazionali, la Regione Molise, al fine di conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, allorché sarà assegnata la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili (burden sharing), in applicazione dell'art. 2, comma 167 della legge 244/2007, come modificato dall'art. 8 bis della legge 27.02.2009, n°13 di conversione del D.L.30.12.2008, n° 208 adoterà atti di programmazione congruenti con la detta quota minima, volti ad individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. L'individuazione dei siti deve avvenire con l'applicazione dei criteri di cui all'allegato 3 alle Linee guida nazionali e attraverso un'apposita istruttoria, volta a individuare quei siti che, "interessati da specifiche disposizioni di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, identifichino obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti. Nelle more dell'adozione dei detti atti di programmazione, in attuazione di quanto previsto nel comma 10 dell'art. 12 del D.lgs n° 387/2003, in tutto il territorio della Regione Molise non sono applicabili limitazioni generalizzate alla localizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili, riferite a tipologie di aree e siti, ma la autorizzabilità di ogni singolo impianto, indipendentemente dalla natura della fonte utilizzata e/o della sua dimensione, dovrà discendere dagli esiti del procedimento unico, svolto nel rispetto di tutte le normative settoriali nelle quali sono previste le specifiche analisi da effettuare volte alla verifica di compatibilità delle proposte con la disciplina d'uso del territorio presente nelle singole aree e con la salvaguardia dei beni culturali (con le modalità di cui al D.lgs n° 42/2004) e delle aree naturali protette, (attraverso la valutazione di incidenza, svolta con le modalità di cui al D.P.R. n° 357/97 così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003).

Dato atto che unitamente all'istanza risultano presentati i seguenti atti:

- Allegato 1 - Relazione tecnico di asseverazione;
Allegato 3 – Elenco elaborati di progetto;
Allegato 4 – Relazione tecnica;
Allegato 5 – Tavole grafiche;
Allegato 6 – Preventivo ENEL di connessione alla rete BT;

Considerato che dall'istruttoria della pratica emerge che:

1. Non è stata versata la quota di € 516,00 quali diritti di segreteria per la procedura semplificata come disposto dalla deliberazione sindacale n. 44 del 23/10/2013;
2. Non risulta presentata alcuna visura catastale attestante l'attuale titolarità dei terreni;
3. Non risulta certificata la distanza di 400 metri dai fabbricati esistenti (Punto 16.1 lettera c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 621 del 04/08/2011);
4. Non risulta presentata alcuna planimetria catastale;
5. Non è stato indicato il nominativo dell'impresa esecutrice e né presentato alcun documento atto alla richiesta d'ufficio del DURC (Art. 23 c. 2 del DPR 6-6-2001, n. 380);
6. Non è stata presentata dichiarazione di accettazione della direzione dei lavori;
7. Non è stata presentata la documentazione fotografica riguardante il sito con vista a 360 gradi dal punto di installazione delle strutture (Richiesta dal vigente programma di fabbricazione) ;
8. Non è stato presentato atto d'assenso dei confinanti posti nel raggio di 5 diametri dall'asse del rotore che, seppur non richiesto dalla normativa in essere, potrebbero impugnare tutti gli atti in quanto si instaurerebbe una servitù di fatto sui loro terreni in merito all'installazione di ulteriori pale eoliche che dovrebbero essere poste a una distanza pari alla somma di 5 diametri da quella oggetto del presente provvedimento e dall'eventuale nuova pala.
9. Non è stato acquisito il Nulla Osta ai fini del vincolo idrogeologico;
10. La cabina elettrica di servizio non è stata collocata su mappa e non risultano progettate le opere necessarie alla connessione dell'aereogeneratore alla cabina elettrica e da quest'ultima al punto di connessione sulla rete elettrica;
11. Non sono stati presentati gli elaborati strutturali;
12. Non è stata presentata la Relazione Geologica.

Visto:


- il TUEL, approvato con D. Lgs n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale;
- il DPR 6-6-2001, n. 380;
- il D.Lgs. 29-12-2003, n.387;
- D.Lgs. 03/03/2011, n.28;
- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 621 del 04/08/2011;

D E T E R M I N A

1. **le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
2. **l'Amministrazione competente è il Comune di Ripabottoni;**
3. **Il responsabile del procedimento, per il Comune di Ripabottoni, è il sottoscritto geom. Pasquale Di Monaco, Responsabile dell'Ufficio Tecnico contattabile ai numeri telefonici / FAX 0874/847103 - 0874/847373 oppure via E-Mail a amministrazione@comuneripabottoni.it ovvero posta certificata amministrazione@pec.comuneripabottoni.it;**
4. **l'accesso agli atti potrà essere effettuato, senza alcuna formalità, i giorni martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 presso gli uffici siti in C.so Garibaldi 19 – 86040 Ripabottoni;**
5. La pratica presentata è carente della seguente documentazione che dovrà essere integrata il prima possibile:
 - a. Versamento della quota di € 516,00 quali diritti di segreteria per la procedura semplificata come disposto dalla deliberazione sindacale n. 44 del 23/10/2013;
 - b. Dimostrazioni del titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture

- connesse (Punto 11.4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 621 del 04/08/2011);
- c. progettazione dettagliata delle opere di connessione da realizzarsi con allegate autorizzazioni, nulla osta e atti d'assenso comunque denominati (Punto 11.3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 621 del 04/08/2011);
 - d. Certificazione planimetrica su carta catastale aggiornata 1:1.000 del rispetto della distanza di 400 metri dai fabbricati esistenti ovvero eventuale nulla osta dei proprietari degli immobili posti a una distanza inferiore (Punto 16.1 lettera c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 621 del 04/08/2011);
 - e. Indicazione e atto di accettazione dell'impresa esecutrice e/o delle imprese con allegato DURC ovvero estremi per la richiesta d'ufficio del DURC (Art. 23 c. 2 del DPR 6-6-2001, n. 380);
 - f. Indicazione e atto di accettazione della D.L.;
 - g. Documentazione fotografica aggiornata riguardante il sito con vista a 360 gradi dal punto di installazione delle strutture nonché vista del sito (Richiesta dal vigente programma di fabbricazione);
 - h. Atto d'assenso dei confinanti posti nel raggio di 5 diametri dall'asse del rotore;
 - i. visure catastali aggiornate dei terreni interessati.
 - j. Acquisizione del Nulla Osta ai fini del vincolo idrogeologico;
 - k. Collocazione su mappa catastale in scala 1:1.000 della cabina elettrica di servizio e progettazione delle opere necessarie alla connessione dell'aereogeneratore alla cabina elettrica e da quest'ultima al punto di connessione sulla rete elettrica;
 - l. Relazione geologica comprensiva di tutti i dati necessari al calcolo della risposta sismica del manufatto, riferita al sito di installazione della pala e NON a un non meglio identificato terreno.
- 6. La pratica è sospesa sino alla presentazione delle integrazioni richieste.**
- 7. Trascorso vanamente il periodo di un anno dal ricevimento della presente, fermo restante l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria di cui al punto 5.lettera a. del presente dispositivo, la pratica si intenderà automaticamente rifiutata e pertanto dovrà essere ripresentata con pagamento anticipato di ulteriori € 516,00 per diritti di segreteria.**
- 8. I lavori non potranno comunque avere inizio, anche dopo la presentazione di tutte le integrazioni richieste, senza la conclusione della pratica del deposito sismico. A tal fine si rammenta che dovranno essere presentati:**
- a. Gli elaborati strutturali per il deposito presso il Servizio Comuni Sismici delle opere in cemento armato e acciaio;
 - b. Le dichiarazioni da allegare agli elaborati per il Servizio Comuni Sismici;
- 9. Resta inteso che comunque, ai sensi del punto 11.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 621 del 04/08/2011, le autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico - artistico, della salute e della pubblica incolumità, ulteriormente necessarie, dovranno essere acquisite a cure e spese del soggetto proponente e sotto la responsabilità di quest'ultimo allegate alla domanda presentata.**
- 10. Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta Interessata Tamilia Angelo Michele, con sede in Dormelletto (NO) alla via Cesare Battisti n. 5, P.IVA 01705760039.**
- 11. Alla ditta TAMILIA ANGELO MICHELE viene assegnato il termine perentorio di cui al punto 7 del presente dispositivo e il termine di giorni Trenta per la presentazione di eventuali controdeduzioni.**
- 12. Il presente provvedimento è comunque immediatamente esecutivo.**
-



Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio, sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **24 GIU. 2014** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2019.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,). La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Geom. Pasquale Di Monaco



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Li, **24 GIU. 2014**

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

La Marca Walter



N. **246** Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio Comunale nonché di aver pubblicato sul sito internet <http://www.comuneripabottoni.it> la presente determinazione il giorno per ivi rimanervi, ininterrottamente, per anni cinque consecutivi.

Ripabottoni, **24 GIU. 2014**

24 GIU. 2014

Prot.

IL MESSO NOTIFICATORE

Luigi Goffi